

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 34 del 24/03/2021

Oggetto: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.
ORDINANZA CHIUSURA CAUTELATIVA DI DUE SEZIONI DELLA SCUOLA
DI INFANZIA PLESSO CAVERNANO

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

CONSIDERATO CHE il Decreto legge 14 gennaio 2021 ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 30 Aprile 2021;

VISTO il Decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

VISTO il Decreto ministeriale n. 39 del 26-06-2020 "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

VISTO CHE il Ministero dell'Istruzione con Decreto n.80 del 3 agosto 2020, ha adottato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", previsti a decorrere dal Settembre 2020;

VISTO il Decreto n. 87 del 6 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione: "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19";

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO altresì atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il verbale della seduta n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

PRESO altresì atto del Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell'infanzia ed in particolare la disposizione di cui all'art.1;

TENUTO CONTO delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale, emesse al fine di disporre misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le misure inerenti all'organizzazione del SSR e dunque funzionali alla tutela della salute, che trovano fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

VISTA l'ordinanza regionale n. 92 del 15/10/2020 in particolare l'art. 10 dell'Allegato A nella quale si indica *"In attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli*

dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone. In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione se preventivamente comunicato dalla famiglia al servizio educativo/scuola con le modalità previste dal Responsabile del servizio educativo/Dirigente scolastico”;

TENUTO CONTO CHE i collaboratori scolastici della Scuola dell'Infanzia del Cavernano hanno avuto contatti, nel rispetto delle norme di distanziamento, con il personale risultato positivo al nido di infanzia comunale “Il Fiordaliso”;

VISTA la richiesta pervenuta dal Dirigente scolastico Mosconi Marco, Prot. n. 4917 del 24/03/2021, di chiusura di due sezioni del plesso scuola dell'infanzia di Via del Cavernano per mancanza di personale in sostituzione dei collaboratori scolastici in isolamento domiciliare per contatto con positivo;

RITENUTO essenziale disporre un intervento di sanificazione di tutti gli ambienti della scuola dell'infanzia plesso del Cavernano;

CONSIDERATA l'alta diffusione della pandemia, che testimoniano una crescente diffusione del virus nel territorio nazionale ed una aumentata velocità di contagio dovuta anche alla presenza delle nuove varianti SARS-CoV-2 più aggressive dal punto di vista infettivo, soprattutto nelle fasce d'età scolare;

RITENUTO pertanto precauzionale chiusura la scuola dell'infanzia statale plesso del Cavernano dal 25 Marzo 2021 fino al 31 Marzo 2021, incluso;

PRESO ATTO CHE la riapertura della scuola dell'infanzia statale plesso del Cavernano avverrà al termine delle festività Pasquali e dunque il 7 Aprile 2021;

RITENUTA tale chiusura della scuola dell'infanzia statale plesso del Cavernano misura cautelativa di tutela della salute pubblica;

TENUTO CONTO CHE l'art. 18 del Decreto legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, stabilisce: “*Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' abrogato*”, ripristinando pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall'art. 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità;

VISTO quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D.L.19/2020;

VISTE le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 14/01/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

1. la chiusura di due sezioni della scuola dell'infanzia plesso Cavernano, dal 25 Marzo 2021 fino al 31 Marzo 2021, incluso, quale misura cautelativa di tutela della salute pubblica;

DISPONE

1. un intervento di sanificazione della scuola dell'infanzia plesso Cavernano;
2. la riapertura della scuola dell'infanzia plesso Cavernano al termine delle festività Pasquali e dunque il 7 Aprile 2021;
3. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
4. la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
5. che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Comando Polizia Municipale di Chianciano Terme, al Comando Carabinieri di Chianciano Terme, al Commissariato di P.S. di Chiusi e notificata al Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Federico Tozzi;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

II SINDACO
Andrea Marchetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005